



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 7 aprile 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Roma  
P.le delle Belle Arti, 2  
00196 ROMA**

*Inviato a mezzo e-mail*

Oggetto: PO 34/2021 Incompatibilità.

Con il quesito formulato il 25 febbraio l'Ordine chiede di sapere se sia compatibile con l'esercizio della professione, la condizione di un iscritto che ricopre la carica di amministratore unico in società che svolge attività di agente e rappresentante di commercio ovvero in società di recupero crediti, ex art. 115 TULPS, con previsione di provvigioni sui crediti incassati. Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Come noto, l'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Si tratta dei casi di gestione dell'impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio. Con particolare riferimento all'attività di rappresentante di commercio, le *Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005* diffuse dal Consiglio Nazionale<sup>1</sup> hanno evidenziato che l'esercizio dell'attività di rappresentante di commercio, configurando esercizio di attività in nome proprio e per conto proprio, è incompatibile con l'esercizio della professione.

Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali, peraltro, l'incompatibilità ricorre solo nel caso in cui l'iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società<sup>2</sup> e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Vd. Nota informativa n. 26/2012.

<sup>2</sup> Attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale o comunque tale da consentire l'esercizio del controllo ovvero di una influenza rilevante o notevole sulla società (secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod.civ.); come precisato nelle citate Note interpretative, l'interesse è ritenuto prevalente altresì quando l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio dell'iscritto.

<sup>3</sup> Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Nei casi segnalati, l'assunzione dell'incarico di amministratore unico deve, pertanto, ritenersi compatibile laddove, non avendosi partecipazione al capitale, l'attività di amministrazione, conseguente all'attribuzione di uno specifico incarico professionale, escluda che questa sia effettuata per soddisfare un interesse commerciale proprio<sup>4</sup>. In tal senso, peraltro, dovrà accertarsi l'effettiva assenza, in capo all'iscritto, di un interesse economico prevalente ovvero di una posizione (tramite intestazione delle partecipazioni sociali a prestanomi e/o società fiduciarie<sup>5</sup>, al coniuge non legalmente separato<sup>6</sup>, a conviventi risultanti nello stato di famiglia e/o a parenti entro il 4° grado<sup>7</sup> ovvero a società nazionali o estere riferibili all'iscritto) di socio influente ovvero di socio occulto della società in cui questi svolge l'incarico di amministratore<sup>8</sup>.

Da ultimo, in merito alla possibilità che l'iscritto, amministratore unico della società di recupero crediti ex art. 115 TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. n. 773/1931 e sm), percepisca il compenso sotto forma di provvigioni sui crediti incassati si evidenzia che ciò che rileva ai fini dell'esclusione dell'incompatibilità è che la modalità di erogazione del compenso escluda la sussistenza da parte dell'iscritto di un interesse economico proprio. Appare, peraltro, più appropriato alla natura di incarico professionale l'erogazione di un compenso per l'opera prestata che non sia interamente parametrato sugli incassi conseguiti.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



---

<sup>4</sup> A tal proposito le citate Note interpretative hanno precisato che tale impostazione rispecchia l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, Sez. lav., 21 novembre 1987, n. 8601) secondo il quale l'attività di impresa (intesa come gestione dell'impresa) non è incompatibile con l'esercizio della professione qualora l'amministrazione si configuri come mero incarico professionale. Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, va ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria competenza professionale, in contrapposizione, come già evidenziato, con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio

<sup>5</sup> Riconducibili al professionista.

<sup>6</sup> Sul quale il professionista eserciti un'influenza dominante.

<sup>7</sup> Sui quali il professionista eserciti un'influenza dominante.

<sup>8</sup> Vd. Note cit., par. 3.1, caso n. 10, pag. 16 e ss.